

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

L'art. 17 della Costituzione tutela il diritto di riunione, purchè essa venga svolta *pacificamente*.

Si deve partire dal presupposto che la riunione, diversa dall'assembramento che si configura invece come un'adunata casuale, si presenti come un confronto democratico fra cittadini, durante il quale non vi siano prevaricazioni o il ricorso all'uso della violenza e delle armi. Per *luoghi aperti al pubblico* si fa riferimento a quei luoghi come ad esempio cinema, teatri, circoli, dove si accede a talune condizioni, quali il biglietto di accesso o l'essere socio.

Per *luogo pubblico* si intendono le piazze, le strade, i giardini pubblici, gli edifici di proprietà pubblica, etc. La richiesta di preavviso non sta a significare una richiesta di autorizzazione da parte delle autorità, quanto piuttosto una comunicazione. Sarà l'autorità, nel momento in cui vi siano fondati rischi per la *sicurezza e l'incolumità pubblica*, a vietare la riunione.

La **libertà di riunione** insieme alla **libertà di associazione** (v. articolo 18) sono garantiti anche dall'articolo 12 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e tali libertà, che sono attribuite ai cittadini, dovrebbero estendersi anche agli stranieri regolarizzati che soggiornano e ai quali, secondo il Testo unico sull'immigrazione, deve essere consentita la partecipazione alla vita pubblica locale e, di conseguenza, deve essere garantito il diritto di riunione che ne sta alla base.